



Deliberazione 18 novembre 2010, n. 85

Oggetto: Disciplinare per l'attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) - Modifica.

<i>Sono presenti</i> ALBERTO MONACI	Presidente del Consiglio regionale
ROBERTO GIUSEPPE BENEDETTI GIULIANO FEDELI	Vicepresidenti
GIAN LUCA LAZZERI MAURO ROMANELLI	Segretari questori
MARCO CARRARESI DANIELA LASTRI	Segretari

Presiede: Alberto Monaci

Segretario dell'Ufficio di presidenza: Alessandro Mazzetti - Segretario generale

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

Vista la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) che demanda all'Ufficio di presidenza l'adozione del disciplinare contenente le modalità di gestione e della periodica verifica del registro di iscrizione dei gruppi d'interesse di cui all'articolo 2, punti 1, 2 e 8;

Visto il disciplinare relativo all'attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale) approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 aprile 2002, n. 29;

Rilevata la necessità, al fine di garantire la trasparenza dell'attività politica e di garantire l'accesso e la partecipazione di un sempre maggior numero di soggetti, di modificare il citato disciplinare, con particolare riferimento alla eliminazione delle date per la presentazione delle domande di iscrizione nel registro dei soggetti accreditati e per l'esame delle stesse da parte dell'Ufficio di presidenza;

Vista la proposta presentata e ritenuto di approvare il disciplinare (allegato A) relativo all'attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana), in sostituzione del precedente allegato A della citata deliberazione 29/2002;

A voti unanimi,

delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni specificate in narrativa, il disciplinare per l'attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana), allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, in sostituzione del precedente allegato A della citata deliberazione 29/2002.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT/BD).

IL PRESIDENTE

Alberto Monaci

IL SEGRETARIO

Alessandro Mazzetti

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2002, N. 5 (NORME PER LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA)

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente disciplinare detta norme per l'attuazione della l.r. 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana).

Art. 2 (Istituzione del Registro dei gruppi di interesse accreditati)

1. E' istituito il Registro dei gruppi di interesse accreditati, organizzato per settori secondo le materie di competenza delle Commissioni consiliari permanenti.
2. Il Registro è tenuto dal settore competente in materia di assistenza all'Ufficio di presidenza.

Art. 3 (Presentazione delle richieste di accreditamento)

1. I gruppi interessati all'accreditamento, aventi i requisiti di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 2 della legge n. 5/2002, presentano la relativa richiesta al Presidente del Consiglio regionale, usando l'apposito modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
2. I gruppi interessati debbono indicare il settore o i settori per i quali si richiede l'accreditamento, in rapporto con le proprie finalità sociali, nonché i soggetti incaricati a rappresentare il gruppo presso il Consiglio regionale a seguito dell'accreditamento.
3. Le domande devono essere corredate dall'atto costitutivo, dallo statuto e dagli atti necessari ad individuare chi abbia la rappresentanza legale del gruppo.

Art. 4 (Istruttoria)

1. Entro 15 giorni dal ricevimento delle richieste, il settore competente in materia di assistenza all'Ufficio di presidenza verifica la completezza della documentazione e richiede al gruppo di interesse le integrazioni eventualmente necessarie.
2. Il settore competente in materia di assistenza all'Ufficio di presidenza presenta, nella prima seduta utile dell'Ufficio di presidenza, i risultati dell'istruttoria con la proposta di accreditamento o la proposta motivata di non accreditamento, con l'indicazione dei settori per i quali opera l'accreditamento.

Art. 5 (Accreditamento)

1. L'Ufficio di presidenza delibera l'iscrizione o la non iscrizione nel registro.
2. L'ufficio competente in materia di assistenza all'Ufficio di presidenza comunica agli interessati la decisione dell'Ufficio di presidenza entro i 15 giorni successivi alla data di adozione dell'atto.
3. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza è pubblicata sulla banca dati web degli atti del Consiglio.

Art. 6 (Soggetti accreditati automaticamente)

1. In deroga a quanto stabilito ai precedenti articoli 3, 4 e 5, si intendono automaticamente accreditati, per tutti i settori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, i gruppi ammessi, direttamente o indirettamente, al tavolo di concertazione.
2. I gruppi di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a comunicare, su richiesta, i soggetti incaricati a rappresentarli presso il Consiglio regionale a seguito dell'accREDITAMENTO.

Art. 7 (Attività di controllo)

1. I soggetti accreditati sono tenuti ad informare tempestivamente il Consiglio regionale di ogni variazione che possa incidere sui requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO.
2. Il settore competente in materia di assistenza all'Ufficio di presidenza verifica la permanenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO, procedendo annualmente ai necessari accertamenti per un campione casuale pari al 10 per cento dei soggetti accreditati e relazionando all'Ufficio di presidenza circa l'esito delle verifiche.
3. In caso di cessazione dei requisiti, l'Ufficio di presidenza, sentiti gli interessati, provvede con propria deliberazione alla cancellazione dal registro.

Art. 8 (Proposte da parte dei soggetti accreditati)

1. I gruppi accreditati hanno la facoltà di presentare proposte relative ad argomenti di competenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte sono presentate al settore competente in materia di atti consiliari, che ne cura entro i successivi 5 giorni l'inoltro alle commissioni consiliari competenti se la proposta è relativa ad atti già all'esame delle commissioni stesse, ovvero a tutti i Gruppi consiliari nel caso opposto.
3. Per le proposte relative ad atti già all'esame delle commissioni, i gruppi accreditati hanno altresì la facoltà di chiedere di essere ascoltati dalle commissioni.

Art. 9 (Richieste di documenti e informazioni da parte dei soggetti accreditati)

1. I soggetti incaricati dai gruppi accreditati possono accedere ai locali del Consiglio regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse o per chiarimenti relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio stesso.
2. I gruppi accreditati possono accedere ai documenti inerenti l'iter degli atti all'esame del Consiglio regionale, con esclusione dei documenti riservati sulla base della vigente normativa.
3. Sono inoltre fatte salve le disposizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al d.lgs.196/2003.

Art. 10 (Modalità per assistere alle sedute delle Commissioni)

1. I soggetti accreditati possono assistere alle sedute delle commissioni consiliari per via telematica, accedendo alla pagina del sito web del Consiglio regionale realizzata a tale scopo.
2. A tal fine, contestualmente all'invio della comunicazione dell'avvenuto accREDITAMENTO, saranno loro trasmessi il codice identificativo dell'utente e la password di accesso.

Art. 11 (Norme di comportamento e sanzioni)

1. Nei rapporti con i consiglieri regionali e con le strutture consiliari, i rappresentanti dei soggetti accreditati debbono attenersi alle norme di comportamento di cui all'articolo 4, comma 1 della legge.
2. In caso di violazione di tali norme l'Ufficio di presidenza si pronuncia in merito, sulla base delle segnalazioni ricevute, comminando le sanzioni correlate alla gravità delle stesse: richiamo formale, sospensione temporanea, revoca dell'iscrizione.
3. Le deliberazioni concernenti l'irrogazione delle sanzioni della sospensione temporanea o della revoca dell'iscrizione, sono pubblicate sulla Banca dati web degli atti del Consiglio.

SCHEMA DI RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

**Al Presidente del
Consiglio regionale della Toscana**

**Via Cavour, n. 2
50129 FIRENZE**

La/il _____, con sede legale in _____ chiede di essere iscritta/o nel registro dei soggetti accreditati ai sensi della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana), nei settori di seguito indicati (*barrare le caselle corrispondenti ai settori ¹ d'interesse*):

1. Affari istituzionali, programmazione e bilancio
2. Agricoltura e sviluppo rurale
3. Sviluppo economico
4. Sanità e politiche sociali
5. Istruzione, formazione, beni e attività culturali
6. Territorio e ambiente
7. Mobilità e infrastrutture

A tale fine allega la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo
- copia dello statuto
- atti relativi alla rappresentanza legale

Comunica che i soggetti incaricati per i rapporti con il Consiglio regionale sono:

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Residenza
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai documenti allegati.

Indirizzo al quale inviare le comunicazioni (se diverso dalle sede legale)

Indirizzo di posta elettronica _____@_____

Il legale rappresentante
(nome e cognome, qualifica)

¹ Si riporta l'elenco delle materie ricomprese in ciascun settore: **Affari istituzionali, programmazione e bilancio**: affari istituzionali e generali, ordinamento degli uffici e personale, enti locali, enti dipendenti, disciplina generale degli organismi istituiti presso il Consiglio, disciplina generale delle nomine e delle partecipazioni regionali, programmazione, bilancio, finanze e tributi, demanio e patrimonio; **Agricoltura e sviluppo rurale**: sviluppo rurale, agricoltura, agriturismo, prodotti agroalimentari, foreste, demanio e patrimonio agricolo-forestale, bonifica e irrigazione, attività venatoria, pesca marittima e diletantistica; **Sviluppo economico**: imprenditoria, sistema cooperativo, artigianato, commercio, industria, energia, turismo, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche del lavoro e dell'occupazione, cooperazione allo sviluppo; **Sanità e politiche sociali**: sanità, politiche sociali, edilizia ospedaliera, sanità animale e veterinaria, attività di prevenzione; **Istruzione, formazione, beni e attività culturali**: diritto allo studio e istruzione, edilizia scolastica, ricerca e università, formazione e orientamento professionale, relazioni fra scuola e lavoro, emigrazione ed immigrazione, beni e attività culturali, informazione e comunicazione, sport; **Territorio e ambiente**: urbanistica, beni paesaggistici e ambientali, protezione della natura, parchi e riserve naturali, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, tutela disciplina e utilizzazione delle acque; **Mobilità e infrastrutture**: viabilità, trasporti, opere idrauliche, lavori pubblici, infrastrutture porti e aeroporti, reti telematiche, protezione civile, casa.

INFORMATIVA soggetti accreditati Lr. 5/2002

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” La informo che:

- a) i dati personali (denominazione, indirizzo, dati anagrafici dei rappresentanti) sono trattati ai fini dell'iscrizione nel registro dei soggetti accreditati disciplinato dalla legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana)
- b) i dati (limitatamente alla denominazione e all'indirizzo di posta elettronica) sono comunicati alle competenti commissioni consiliari e pubblicati in internet all'interno dell'elenco dei soggetti accreditati per le finalità previste dalla normativa in materia;
- c) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L'eventuale rifiuto impedisce lo svolgimento della procedura di autorizzazione;
- d) i dati personali (denominazione, indirizzo, dati anagrafici dei rappresentanti) sono conservati presso l'ufficio segreteria dell'Ufficio di presidenza e ne vengono a conoscenza gli incaricati del trattamento assegnati al citato ufficio;
- e) rispetto al trattamento di dati suddetti potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 196/2003;
- f) il Titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale;
- g) il responsabile è il dr. Alessandro Mazzetti, Segretario generale del Consiglio regionale.